Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione¹

 $(RDC)^2$

del 17 gennaio 1923 (Stato il 1° gennaio 1997)

Il Tribunale federale svizzero,

in applicazione dell'articolo 15 della legge federale dell'11 aprile 1889³ sulla esecuzione e sul fallimento,

decreta:

I. Pignoramento

Art. 1

Oggetto del pignoramento

- ¹ Il pignoramento dei diritti del debitore in una successione indivisa, indivisione, società in nome collettivo, in accomandita o in analoga comunione, non può portare che sulla parte spettantegli nel prodotto della liquidazione della comunione, anche se essa comprende soltanto un unico bene.
- ² Questa disposizione è applicabile anche al pignoramento della quota del debitore in una società semplice, se il contratto non prevede espressamente che i soci sono comproprietari dei beni sociali.
- ³ I redditi periodici che al debitore provengono dalla comunione (interessi, onorari, partecipazione agli utili) non possono essere pignorati separatamente in anticipazione che per il periodo di un anno.

Art. 2

Competenza

L'ufficio di esecuzione del domicilio del debitore è competente per pignorare le parti o i redditi che al debitore spettano in una comunione, anche se i beni della comunione (mobili o stabili) sono posti, in tutto od in parte, in altro circondario.

RU 39 57 e CS 3 102

- 1 RU **1996** 3490
- Abbreviazione introdotta dal D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897 3490).
- 3 RS 281.1

Art. 34

Ordine dei pignoramenti La parte spettante al debitore in comunione sarà pignorata prima dei beni che sono pretesi da terzi, ma solo in mancanza di altri beni sufficienti e se il pignoramento dei redditi non basta per coprire il credito che forma oggetto dell'esecuzione.

Art. 45

Contestazione della natura giuridica del diritto iscritto Anche ove dall'iscrizione nel registro fondiario risulti che al debitore spetta sul fondo, non una quota determinata in comproprietà, ma un diritto di proprietà comune, il creditore potrà chiedere il pignoramento della quota di comproprietà, sempreché renda verosimile che l'iscrizione è inesatta. Competente per questo pignoramento è l'ufficio del luogo in cui il fondo si trova (art. 23d del regolamento del 23 aprile 19206 concernente la realizzazione forzata dei fondi). In questo caso l'ufficio assegnerà immediatamente al creditore un termine di 20 giorni (art. 108 LEF) per agire in giudizio contro gli altri proprietari comuni iscritti nel registro fondiario. Se il creditore lascia trascorrere infruttuosamente questo termine o se l'azione è respinta, il pignoramento della quota di comproprietà cade e l'ufficio pignorerà la parte che spetta al debitore nella comunione cui il fondo appartiene.

Art. 5

Esecuzione del pignoramento. Stima

- ¹ In caso di pignoramento dei diritti spettanti al debitore in una comunione il verbale menzionerà la natura della comunione e i nomi di tutti i comunisti. A quest'uopo il debitore è tenuto a fornire all'ufficio le informazioni necessarie. Gli elementi del patrimonio comune non saranno nè specificati nè stimati a parte.
- ² Non sarà annotata nel registro fondiario una restrizione alla facoltà di disporre di fondi spettanti ai beni comuni. L'articolo 98 capoversi 1, 3 e 4 della LEF, non è applicabile ai beni mobili compresi nel patrimonio comune.
- ³ Se il valore della parte in comunione non può essere determinato se non in base ad indagini minute, basterà che venga menzionato a verbale se la parte pignorata nella comunione basta a coprire i crediti dei creditori pignoranti secondo il valore di stima di tutti i beni staggiti o se il verbale di pignoramento debba valere come un attestato provvisorio di carenza di beni

6 RS **281.42**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

Art. 6

Effetti nei rapporti degli altri comunisti ¹ Il pignoramento di una parte in una comunione o dei redditi che ne provengono sarà portato a conoscenza degli altri comunisti. Essi saranno avvertiti che, per l'avvenire, i redditi spettanti al debitore dovranno essere versati in mano dell'ufficio d'esecuzione. Saranno inoltre avvisati che ogni comunicazione relativa alla comunione dovrà farsi, in avvenire, non al debitore, ma all'ufficio e che si dovrà chiedere il di lui consenso per ogni provvedimento che altrimenti esigerebbe l'intervento del debitore.

² Trattandosi di una successione indivisa potrà essere nominato un rappresentante della comunione ereditaria a stregua dell'articolo 602 capoverso 3 del CC⁷, se non è già stato designato. Il pignoramento sarà notificato al rappresentante, onde curi gli interessi dei creditori pignoranti.

Art. 78

Richiesta di scioglimento della società Il creditore non può dare la diffida prevista dall'articolo 575 capoverso 2 CO⁹, per lo scioglimento di una società in nome collettivo o in accomandita prima che abbia inoltrato la domanda di realizzazione e che le trattative di conciliazione previste dagli articoli 9 e 10 in appresso siano state esperite inutilmente.

II. Realizzazione

Art. 8

Termine per chiedere la realizzazione. Ripartizione provvisoria

- ¹ L'articolo 116 della LEF concernente la vendita di beni mobili, di crediti e di altri diritti è applicabile alla realizzazione della parte spettante al debitore nella comunione, anche ove essa comprenda fondi. ¹⁰
- ² I redditi spettanti al debitore nella comunione, esigibili dopo il pignoramento della sua parte nella liquidazione, possono essere versati ai creditori in acconto delle loro pretese senza che sia necessario domandarne la realizzazione e anche se il verbale del pignoramento non li menziona espressamente.

Art. 9

Trattative di conciliazione

¹ Ricevuta la domanda di vendita d'una parte in comunione, l'ufficio d'esecuzione tenterà anzitutto di ottenere un accordo tra i creditori pi-

- 7 RS 210
- Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).
 - RS 220
- Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

gnoranti, il debitore e gli altri comunisti sul modo di tacitare i creditori o di sciogliere la comunione e di determinare la parte spettante al debitore nel ricavo della liquidazione.

- ² Onde determinare il valore di questa parte, i comunisti sono obbligati di consegnare all'ufficio i libri e registri e ogni altro atto idoneo. I creditori non potranno prendere cognizione di questi documenti senza il consenso di tutti i comunisti.
- ³ L'autorità cantonale di vigilanza può avocare a sè le trattative di conciliazione o incaricarne le autorità inferiori.

Art. 10

Misure della autorità di vigilanza

- ¹ Se le pratiche di conciliazione sono fallite, l'ufficio d'esecuzione o l'autorità che le ha condotte invita i creditori pignoranti, il debitore e gli altri comunisti a formulare entro 10 giorni le loro proposte intorno alle misure di realizzazione. Spirato questo termine, l'incarto completo dell'esecuzione è trasmesso all'autorità di vigilanza competente, secondo l'articolo 132 della LEF, la quale potrà riprendere le trattative di conciliazione.
- ² L'autorità di vigilanza, tenuto conto nella misura del possibile delle proposte degli interessati, deciderà se la parte di comunione pignorata dovrà essere venduta ai pubblici incanti o se sia da procedersi allo scioglimento della comunione e alla liquidazione del patrimonio comune a stregua dei disposti che reggono la comunione in questione.
- ³ La vendita all'asta non sarà, di regola, ordinata, che se il valore della parte pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione. Onde accertare questo valore, l'autorità di vigilanza può ordinare nuove indagini e, segnatamente, l'erezione di un inventario del patrimonio comune.
- ⁴ Ai creditori che domandano lo scioglimento della comunione è assegnato un termine per versare in anticipo spese con la comminatoria che in caso di inosservanza la parte di comunione in quanto tale sarà venduta ai pubblici incanti.¹¹

Art. 11

Vendita all'asta della parte spettante al debitore ¹ In caso di vendita all'incanto conformemente al disposto dell'articolo 10, come oggetto dell'incanto sarà espressamente indicata la parte spettante al debitore nella liquidazione della comunione, la quale dovrà essere designata esattamente, menzionandone anche i singoli membri. Questi dovranno essere avvertiti con avviso speciale del

Introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto in conformità dell'articolo 125 capoverso 3 della LEF.

² L'ufficio di esecuzione rilascerà all'aggiudicatario un attestato certificante che è surrogato nel diritto del debitore di chiedere la divisione della comunione e di percepire il prodotto della liquidazione.

Art. 12

Provvedimenti per la liquidazione della comunione Se l'autorità di vigilanza ordina lo scioglimento e la liquidazione della comunione, l'ufficio di esecuzione o l'amministratore eventualmente designato dall'autorità di vigilanza prenderà a quest'uopo i provvedimenti legali occorrenti e eserciterà tutti i diritti spettanti al debitore. Quando trattisi di una comunione ereditaria, l'ufficio domanderà la divisione e l'intervento dell'autorità competente a sensi dell'articolo 609 del CC¹².

Art. 13

Cessione del diritto di chiedere la iquidazione

- ¹ Se un comunista si oppone allo scioglimento, l'ufficio chiederà ai creditori se, conformemente all'articolo 131 capoverso 2 della LEF, intendono far valere a loro rischio il diritto spettante al debitore allo scioglimento della comunione ed alla liquidazione del patrimonio comune. Se nessun creditore fa uso di questa facoltà entro il termine fissato, la parte in comunione sarà venduta all'asta.
- ² La cessione del diritto è esclusa quando si tratta di una parte di comunione di successioni, alle quali il debitore partecipa pacificamente e che pacificamente non vengono divise, le cui divisioni vengono però rifiutate dai coeredi. Ai creditori, che hanno anticipato i costi della necessaria procedura per giungere alla divisione dell'eredità, è applicabile per analogia l'art. 131 cpv. 2 terzo periodo della L.E.F. ¹³

Art. 14

Realizzazione

- ¹ Quando, nella liquidazione del patrimonio comune, il valore della parte pignorata non sia rappresentato da contanti, l'ufficio di esecuzione procederà immediatamente e senza richiesta speciale dei creditori alla realizzazione dei beni costituenti la parte pignorata.
- ² I creditori autorizzati conformemente all'articolo 131 capoverso 2 della LEF a far valere i diritti del debitore allo scioglimento della comunione, sono obbligati di mettere questi beni a disposizione dell'ufficio perché li realizzi; se si tratta di contanti i creditori potranno
- 12 RS 210
- ¹³ Introdotto dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2897).

ritenere l'importo occorrente per coprire le spese ed i loro crediti, ma dovranno darne conto all'ufficio e versargli l'eccedenza.¹⁴

³ Alla realizzazione sono applicabili i disposti degli articoli 92, 119 capoverso 2, 122 capoverso 2, 125 a 131, 132*a*, 134 a 143*b* della LEF e, per analogia l'articolo 15 lettera a del regolamento¹⁵ del 23 aprile 1920¹⁶ concernente la realizzazione forzata di fondi. I beni dovranno essere stimati prima della realizzazione e la stima sarà comunicata al debitore e ai singoli creditori pignoranti.¹⁷

Art. 1518

III. Realizzazione nella proceda di fallimento

Art. 16

Competenza dell'amministrazione del fallimento

- ¹ In caso di fallimento, il modo di realizzazione delle parti in comunione comprese nella massa sarà determinato dall'amministrazione del fallimento, riservate le competenze della delegazione e dell'adunanza dei creditori.
- ² Sono applicabili per analogia i disposti degli articoli 9 capoverso 2, e 11 del presente regolamento.

IV. Disposizioni finali

Art. 17

Entrata in vigore 1 II presente regolamento entra in vigore col 1° aprile 1923.

2 ...19

Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

¹⁵ RU **1996** 3490

¹⁶ RS **281.42**

Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2897).

Abrogato dal n. I del D del TF del 5 giu. 1996 1997 (RU **1996** 2897).

Disp. trans. priva d'oggetto.